

ricomprese nel piano di distribuzione delle risorse che verrà approvata dalla Commissione, ed in particolare se il Ministro interrogato ritenga che l'area del Comune di Luino possa essere ammessa alla fruizione degli stanziamenti inclusi nei fondi destinati all'obiettivo 2 in ragione di un piano di riconversione che interessa il sistema produttivo del suo territorio. (5-07862)

CASILLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

in ordine agli strumenti della programmazione negoziata;

per gli strumenti giunti a finanziamento, quale sia il rapporto fra investimento e occupazione, quanti siano i contratti d'area e i patti territoriali attualmente giacenti, se sia stata definita dal Dipartimento competente, e una griglia per la valutazione degli stessi strumenti e se non ritiene opportuno che entro un tempo definito si dia risposta ai proponenti degli stessi strumenti circa la loro ammissibilità a finanziamento. (5-07863)

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

LOSURDO e DE GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

a quanto si apprende, in attuazione della regolamentazione comunitaria, sono state conferite all'intervento esercitato dall'Ente nazionale risi nell'ultima campagna, 213 mila tonnellate di risone, che vanno ad aggiungersi alle 180 mila tonnellate già conferite nella campagna precedente;

tali grandi quantità di prodotto, fortemente superiori a quelle assorbibili sia pur gradualmente dal mercato nazionale e dalle possibilità di esportazione su altri mercati europei sono dovute alla concor-

renza esercitata dagli altri paesi produttori che offrono prodotto a costi minori con conseguente appesantimento dei prezzi pagati dai produttori italiani —:

se non intenda, come del resto già annunciato nel passato, considerare la possibilità di aumentare fortemente le quantità di riso da inserire nel quadro delle iniziative di aiuto internazionale, sia a carico della comunità sia a carico degli specifici fondi italiani e ciò anche tenendo conto che tale alimento può essere gradito alle popolazioni beneficiarie. Infatti, solo una notevole riduzione delle scorte nazionali, può contribuire ad un maggiore equilibrio del mercato tale da evitare sia eccessive cadute di prezzo e sia, per particolari varietà più assorbite dal mercato nazionale, situazioni di parziale carenza, soprattutto verso la fine delle campagne commerciali. (5-07864)

LOSURDO, ALOI, NUCCIO CARRARA, LO PRESTI, LO PORTO, RALLO, BONO, FRAGALÀ, TRANTINO, TRINGALI, MARINO, NANIA e PAOLONE. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

come è noto, la Spagna ha fortemente aumentato, a seguito del suo ingresso nella Comunità economica europea la propria produzione di agrumi ed in specie di arance, e che tale produzione, perché apparentemente di buona qualità, esercita una forte concorrenza al prodotto nazionale, non solo sugli altri mercati europei ma sullo stesso mercato italiano;

tale invasione di prodotto spagnolo ha determinato danni gravissimi, e talvolta irreversibili, all'agrumicoltura nazionale ed in particolare a quella siciliana, che ne costituisce così gran parte, danneggiando i redditi degli agrumicoltori e spesso inducendoli a cessare dalla produzione, tanto da obbligare il Governo a predisporre ed attuare un ennesimo Piano agrumicolo con gravosi oneri per l'Erario;

a seguito delle ripetute denunce inoltrate dall'eurodeputato italiano Musumeci,

il commissario europeo per la sanità ha dovuto ammettere che gli agrumi iberici sono trattati con un conservante tossico, la « colofonia » trasformata mediante anidride maleica ed esterificata con pentaeritrite, tanto che la stessa Comunità ha aperto un *dossier* sul caso ed ha intrapreso passi ufficiali nei confronti di Maastricht —:

quali passi intenda sviluppare nei confronti della Commissione europea per evitare che la produzione nazionale sia danneggiata dalla importazione di prodotti portatori di sostanze chimiche tossiche e quali disposizioni intenda impartire nei confronti degli organi nazionali a cui è affidato il controllo fitosanitario dei prodotti ortofrutticoli dei quali va, in ogni caso, sottolineata la scarsa vigilanza finora effettuata, nei confronti di un così delicato settore. (5-07865)

BASSO e RUZZANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

Matteo Bettarello, nato a San Donà di Piave il 17 aprile 1979, il 19 maggio 1999 ha iniziato il servizio militare presso la caserma « Cernaia » di Torino in qualità di allievo carabiniere ausiliario;

il 12 agosto 1999, dopo aver concluso il 225° corso per allievi carabinieri ausiliari, è stato trasferito presso il nucleo carabinieri del Comando Alleato Interforze del Sud, con sede a Verona, presso la Caserma « Busignani », con il grado di carabiniere ausiliario;

in quest'ultima sede, dopo pochi giorni dal suo arrivo, ha segnalato, con regolare rapporto, come i nuovi arrivati fossero oggetto di gravi atti di prevaricazione e di « nonnismo »;

non cessando tali atti di « nonnismo » si è nuovamente rivolto alle autorità militari, ma, queste ultime, anziché risolvere il problema, costrinsero il militare, con varie rassicurazioni, a far richiesta per avvalersi del servizio del consultorio psicologico;

la dottoressa preposta al servizio si dichiarò incompetente rispetto alle denunce del Bettarello che fu avviato a reparto psichiatrico dell'ospedale Militare di Verona e, contestualmente, fu esentato da qualsiasi servizio armato e subì, altresì, diverse pressioni per scegliere tra l'essere dichiarato inidoneo o essere riformato;

il 7 ottobre 1999 viene trasferito presso il Battaglione « San Giusto » a Trieste come semplice militare di leva, con un profilo sanitario uguale a 3 e con la specificazione che la « malattia » non era conseguente a cause di servizio;

a nulla valse la sua opposizione al provvedimento medico-legale e la precisazione che al momento della visita di leva il suo profilo sanitario era uguale a 1;

non essendo state considerate le sue richieste per riprendere regolare servizio e al fine di segnalare quanto più in generale era accaduto, nel novembre 1999, presenta denuncia alla procura militare di Verona;

a Trieste, in un ambiente completamente diverso rispetto a Verona e con Ufficiali seriamente impegnati nella lotta contro il « nonnismo », partecipa al corso di addestramento reclute dell'11° scaglione 1999;

il 4 gennaio 2000 viene trasferito al 41° Gruppo specialisti di artiglieria « Cordenons » di Casarsa della Delizia ed assume l'incarico di addetto al tiro di terra presso la Prima Batteria Acquisizione Obiettivi;

in questo nuovo ambiente gode di fiducia e di rispetto, ha incarichi di responsabilità, consegue il grado di Caporale, partecipa a poligoni, esercitazioni e presta servizio di guardia armata all'interno del reparto —:

quali interventi intenda avviare nei confronti del nucleo carabinieri del Comando Alleato Interforze del Sud presso la caserma « Busignani » di Verona per gli atti di « nonnismo » denunciati;

quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dei responsabili dell'ospedale

militare di Verona che con la loro certificazione hanno impedito a Matteo Bettarello, pur brillante nei reparti dell'esercito di Trieste e di Casarsa della Delizia, di concludere il servizio militare come carabinieri;

quali iniziative intenda prendere per restituirgli il profilo sanitario che aveva prima della partenza per il servizio militare e che, tra l'altro, è stato confermato anche da perizia psichiatrica sostenuta da parte civile. (5-07866)

MAMMOLA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere:

quali provvedimenti si intendano adottare per imporre alla società che gestisce i servizi postali maggiore efficienza e puntualità nel servizio, i cui ritmi attuali non sembrano essere compatibili con quelli di una nazione evoluta ed industrializzata come è testimoniato dalla emblematica vicenda della raccomandata con ricevuta di ritorno n. 9050 che presentata in data 8 aprile 2000 all'ufficio postale di Roma 133, è stata protocollata dal destinatario (comune di Roma-dipartimento di Roma, ufficio tributi) solo il 15 maggio 2000 dopo un viaggio durato ben 37 giorni. (5-07867)

ALBERTO GIORGETTI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nuove figure di reato in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto emergono dalla lettura del decreto legislativo 74/2000;

il decreto legislativo 74/2000 prevede in alcune ipotesi, quale sanzione massima, la reclusione fino a sei anni: nel caso di emissione di fatture o documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti per importi superiori nel periodo di imposta ai 300 milioni di lire, di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione dei citati

documenti o fatture di pari importo, di dichiarazione fraudolenta mediante falsa rappresentazione contabile;

proprio in presenza delle succitate ipotesi delittuose, è possibile effettuare le intercettazioni ambientali;

è consentita inoltre l'intercettazione del flusso di comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrenti tra più sistemi;

le intercettazioni ambientali, previste ora anche per la « caccia » agli evasori fiscali, sono nate come mezzi di ricerca della prova;

in realtà, questi strumenti sono diventati negli anni prove in sé e per sé: elementi di contestazione, che in alcuni casi hanno portato a catture e a condanne;

le intercettazioni ambientali, fondandosi sulla parola e non certo sul fatto, hanno prodotto in passato e producono spesso rappresentazioni ingannevoli della realtà, magari solo perché trascritte in modo errato o parziale, o anche perché, una volta trascritte, perdono del loro connotato fondamentale, cioè il tono;

si aggiunga a ciò che per legge queste conversazioni dovrebbero rimanere segrete ed invece spesso vengono pubblicizzate anche attraverso gli organi di informazione;

fino ad oggi le intercettazioni ambientali hanno prodotto più violazioni della privacy e lesioni dei diritti civili che benefici;

introdurre le intercettazioni anche nella ricerca delle prove per i reati tributari più gravi, anche se solo dopo autorizzazione del Gip, pare all'interrogante eccessivo;

già si considerano numerose le intercettazioni anche per procedimenti penali relativi ad una serie di reati —:

se i Ministri intendano attivarsi per modificare immediatamente il decreto legislativo 74/2000 eliminando la parte in cui si prevede la possibilità di intercettazioni ambientali;

quali provvedimenti immediati ed urgenti si ritenga di adottare per limitare, esclusivamente per i procedimenti penali, le intercettazioni solo ai casi eccezionali e garantire la loro assoluta segretezza sotto la responsabilità di chi le dispone.

(5-07868)

CORDONI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

da lungo tempo un centinaio di persone hanno in affitto alcuni terreni lungo l'alveo del fiume Magra, nella frazione di Albiano Magra ad Aulla (Massa Carrara) di proprietà dello Stato;

gli affittuari negli anni trascorsi hanno provveduto alla bonifica dei terreni precedentemente incolti, ed in alcuni casi alla costituzione vera e propria di un suolo di coltivazione mediante riporto di terra;

in questi giorni l'Ufficio del territorio di Massa Carrara ha reso noto che, in base al decreto del 27 marzo 2000 sulle modalità di alienazione dei beni immobili di proprietà statale, si dovrà procedere alla vendita di questi terreni;

entro agosto 2000 sarà effettuata la selezione dei consulenti incaricati di curare gli aspetti commerciali, tecnici, finanziari e legali dell'operazione e della valutazione dei beni, mentre il termine per l'espletamento delle procedure competitive per la selezione degli intermediari acquirenti è stato fissato per il dicembre del 2000;

al momento però non si conoscono le procedure di compravendita, se per gli attuali affittuari sia previsto il diritto di prelazione né se la vendita sarà effettuata in modo tale che gli attuali affittuari possano acquistare gli appezzamenti che in questi anni hanno curato —:

se, alla luce di quanto sopra, non ritenga utile specificare al più presto le modalità di alienazione contenenti il di-

ritto di prelazione per gli affittuari, così come la possibilità di vendita per lotti corrispondenti agli attuali contratti di affitto.

(5-07869)

CANGEMI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

a partire dal 1° febbraio 2000, a seguito di un accordo intervenuto fra il provveditorato agli studi di Catania e le organizzazioni sindacali ed in applicazione delle disposizioni ministeriali, alcune centinaia di lavoratori hanno preso servizio — con contratto a tempo determinato — per assolvere le funzioni Ata che già svolgevano nel dicembre 1999 e che dal 1° gennaio 2000 sono di competenza dello Stato e non più degli enti locali secondo quanto previsto dalla legge n. 124 del 1999;

come l'interrogante ha sottolineato in altre interrogazioni parlamentari, rimaste sinora senza risposta, il provveditorato è poi venuto meno agli impegni assunti all'adempimento delle disposizioni ministeriali consentendo il licenziamento anticipato dei lavoratori;

alla data odierna i lavoratori interessati che comunque hanno lavorato per più settimane non hanno ancora ricevuto il compenso dovuto;

a tal proposito si assiste ad una situazione di grande confusione in cui i diversi apparati pubblici coinvolti (scuole, provveditorato, Direzione provinciale del Tesoro) si rimpallano vicendevolmente le responsabilità;

tale situazione non è ulteriormente tollerabile —:

quali iniziative immediate si intendano assumere al fine di erogare i dovuti compensi ai lavoratori Ata a tempo determinato.

(5-07870)

OLIVIERI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel dicembre 1999 l'interrogante ha presentato un'interrogazione inerente la situazione di Federico Scarsi, riportata negli Atti Parlamentari della Camera dei deputati, Atti di controllo e di indirizzo, allegato B, resoconti della seduta del 14 dicembre 1999, 5-07123, pagina 28494, ma sinora non ha ricevuto risposta. Stessa cosa si è verificata per una successiva interrogazione presentata dall'interrogante nell'aprile 2000, sulla medesima questione e contenente ulteriori informazioni;

Federico Scarsi, figlio di Alessandro Scarsi e Miriam Veneri, è nato il 9 febbraio 1977 presso l'ospedale Santa Chiara di Trento. Alla nascita era un bambino che godeva di ottima salute;

a seguito delle vaccinazioni alle quali Federico Scarsi è stato sottoposto egli ha riportato pesanti danni permanenti;

il Ministro della sanità ha, dopo molti anni dalla richiesta, risposto alla famiglia di Federico Scarsi, riconoscendo il nesso di causalità tra la vaccinazione e le infermità, a seguito del verbale della commissione medica ospedaliera di Verona che ha stabilito che esiste un nesso causale tra la vaccinazione e le infermità: sindrome cerebellare in esito di verosimile cerebellite della prima infanzia con ipovisus bilaterale in alterazioni (lievi) della M.O.E., dermatite atopica grave, normoacusia bilaterale, ascrivibile alla quarta categoria della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. La medesima Commissione ha altresì stabilito come data di manifestazione dell'evento dannoso la data del 13 ottobre 1979;

Federico Scarsi avrebbe diritto a 13 milioni l'anno retrodatati dalla data di manifestazione dell'evento dannoso. Tuttavia, la famiglia ha appreso che per mancanza di fondi, a Federico verrà riconosciuto soltanto il 30 per cento di tale

somma. Inoltre essi non sanno ancora quando questo importo verrà effettivamente elargito —:

per quale motivo verrà riconosciuto a Federico Scarsi solamente il 30 per cento della somma di cui ha diritto;

se la motivazione di questa riduzione del tardivo o parziale versamento derivi da mancanza di fondi del capitolo di spesa del ministero della sanità;

se non ritenga ciò vergognoso e quali provvedimenti intenda assumere per addìvenire a reperire le risorse finanziarie per un immediato risarcimento;

quale sia il tasso d'interesse che verrà applicato per il ritardato risarcimento.

(5-07871)

MALAGNINO e GIARDIELLO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il signor Leo Claudio Marcello, dipendente delle Poste italiane spa assunto nel 1991 ai sensi della legge n. 482 del 1968 con qualifica di « operatore specializzato » presso la filiale di Taranto, è stato licenziato il 15 maggio 2000 senza alcun preavviso;

in data 21 giugno 1996 gli veniva notificata l'informazione di garanzia, da parte del sostituto procuratore del tribunale di Taranto, dalla quale il signor Marcello risultava indagato per il reato di falso relativo alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge n. 482 del 1968 per l'assunzione diretta;

in data 5 luglio 1996 veniva sottoposto a consulenza tecnica allo scopo di accertare le effettive condizioni di salute;

in data 2 dicembre 1999 gli veniva notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per la discussione della richiesta di rinvio a giudizio prevista per il 7 febbraio 2000 rinviata e mai riconvocata;

il dirigente della filiale di Taranto ha ritenuto di entrare in possesso degli atti del

pubblico ministero e di contestare al signor Marcello di essere stato rinviato a giudizio per aver falsificato il verbale della commissione sanitaria di Nola, di aver indotto in errore l'UPLMO di Taranto;

di essere in definitiva responsabile della consumazione di illeciti risultanti dagli accertamenti tecnici secondo i quali le patologie riscontrate dalla commissione di Nola non giustificerebbero un grado di invalidità del 35 per cento mentre l'ASL di Manduria avrebbe stilato un verbale sempre non corredato del numero di protocollo, che confermerebbe il 35 per cento di invalidità con una diagnosi diversa;

la residenza non risulterebbe essere mai stata trasferita a Nola, luogo in cui opera la commissione sanitaria giudicante;

la data della riunione della commissione stessa non corrisponderebbe alla data di stesura del verbale. Nonostante le contraddizioni addotte dal signor Marcello all'amministrazione delle Poste italiane spa la stessa riteneva ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970 di procedere al licenziamento senza preavviso —;

se ritenga che alla dirigenza delle poste sia attribuita la facoltà di esprimere un giudizio definitivo e di commisurare la sanzione disciplinare prima che la stessa magistratura abbia formalmente rinviato a giudizio l'imputato e si sia espressa almeno attraverso la sentenza di 1° grado;

se ritenga che la dirigenza avrebbe dovuto attenersi almeno a quanto previsto dall'articolo 34 del Ccnl per i dipendenti delle Poste;

se ritenga che sia quantomeno azzeccata l'espressione di un giudizio definitivo, giudizio che non può che competere alla magistratura, a carico del lavoratore tenuto conto che, dai capi di imputazione, sembra esistano delle ipotetiche responsabilità diffuse nei soggetti pubblici autorizzate all'applicazione delle norme legislative sul collocamento e alla custodia degli atti. (5-07872)

CARUANO, TATTARINI, PAOLO RUBINO, RAVA, ROSSIELLO, RABBITO, RIZZA, DEDONI e MALAGNINO. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il «contratto di programma» è uno strumento utile alla necessaria ristrutturazione delle aziende agricole che, in tal modo, potranno meglio resistere alle calamità naturali e ambientali (gelate, fitopatie) e competere nei mercati nazionali ed europei;

il governo precedente ha finalmente previsto la estensione dei contratti di programma al settore agricolo riconoscendo a questo strumento un ruolo decisivo nella modernizzazione del settore;

il ministero delle politiche agricole e forestali ha predisposto e firmato i protocolli d'intesa preparatori dei contratti di programma con molti consorzi a tal fine costituiti;

tali consorzi hanno predisposto piani aziendali di ristrutturazione finalizzati, appunto, alla modernizzazione delle imprese e alla creazione di nuovi posti di lavoro;

nei giorni scorsi autorevoli responsabili del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *motu proprio* (?), avrebbero annunciato la esclusione del settore agricolo dal finanziamento dei contratti di programma previsti per il 2000 —;

se sia a conoscenza di quanto in premessa;

se non ritenga di intervenire presso il ministero del tesoro per garantire la piena copertura finanziaria dei contratti previsti nel settore e il rispetto degli impegni assunti con gli imprenditori agricoli, le organizzazioni professionali, i sindacati di questo comparto. (5-07873)

CARUANO, TATTARINI, PAOLO RUBINO, RAVA, ROSSIELLO, RABBITO, MALAGNINO, RIZZA e DEDONI. — *Al*

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

il « contratto di programma » è uno strumento utile alla necessaria ristrutturazione delle aziende agricole che, in tal modo, potranno meglio resistere alle calamità naturali e ambientali (gelate, fitopatie) e competere nei mercati nazionali ed europei;

il governo precedente ha finalmente previsto la estensione dei contratti di programma al settore agricolo riconoscendo a questo strumento un ruolo decisivo nella modernizzazione del settore;

il ministero delle politiche agricole e forestali ha predisposto e firmato i protocolli d'intesa preparatori dei contratti di programma con molti consorzi a tal fine costituiti;

tali consorzi hanno predisposto piani aziendali di ristrutturazione finalizzati, appunto, alla modernizzazione delle imprese e alla creazione di nuovi posti di lavoro;

nei giorni scorsi autorevoli responsabili del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *motu proprio* (?), avrebbero annunciato la esclusione del settore agricolo dal finanziamento dei contratti di programma previsti per il 2000 —;

se sia a conoscenza di quanto in premessa;

se non ritenga di intervenire tempestivamente per garantire il rispetto degli impegni assunti con gli imprenditori agricoli, le organizzazioni professionali, i sindacati di questo comparto e definire la piena copertura finanziaria dei contratti previsti nel settore. (5-07874)

CAVERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con decreto direttoriale del 27 ottobre 1998 veniva bandito un concorso pubblico per collaboratore tributario che, come precisato nelle premesse, doveva servire anche

per coprire i posti disponibili per la mancata assunzione del concorso precedente di cui al decreto direttoriale del 16 febbraio 1998;

opportunamente per la Valle d'Aosta è stato previsto, nel rispetto dello statuto d'autonomia, un comma 2 dell'articolo 6, riguardante la prova di lingua francese per i candidati al concorso nella regione;

coperti i 7 posti previsti per la Valle d'Aosta, è risultato però un rinunciante del concorso precedente che andrebbe dunque sostituito e ciò, a causa del francese, non può avvenire con le modalità di cui all'articolo 11, ma attingendo direttamente alla graduatoria locale —;

se non si ritenga necessario sveltire le pratiche per completare i concorsi in oggetto. (5-07875)

SAONARA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

lunedì 5 giugno si è confermata la previsione delle organizzazioni di categoria del commercio in relazione alla seconda assegnazione degli indennizzi per la riconsegna delle licenze nella piccola distribuzione. Ovvero: « in pochi minuti sono stati esauriti i fondi disponibili (60 miliardi) a fronte di uno *stock* di oltre 14.000 domande »;

secondo le stime di Unioncamere per far fronte alle richieste delle domande pervenute ci vorrebbero altri 120 miliardi, un dato che dovrebbe ulteriormente segnalare la complessità delle procedure relative ad una efficace applicazione di quanto delineato dal decreto legislativo n. 114 del 1998;

ha osservato, al proposito, Marco Venturi presidente di Confesercenti: « Emerge in maniera impressionante l'emorragia di aziende che caratterizza il sistema della piccola distribuzione. È dunque urgente pensare anche a misure di sostegno per le imprese che restano sul

mercato e ad interventi che incentivino la nascita di nuovi piccoli esercizi in sostituzione di quelli che chiudono i battenti » —:

quali azioni intenda proporre il Governo in ordine a quanto accaduto e, soprattutto, al brusco abbassamento della media degli indennizzi concessi (da 16,5 milioni a 4 milioni) e allo *stock* di domande non accolte;

quali risorse finanziarie si intendano individuare nell'ambito dei prossimi esercizi;

quali azioni siano in corso per armonizzare tali azioni delle amministrazioni contabili con le legislazioni regionali di attuazione del decreto legislativo n. 114 del 1998, di fatto assai differenziate;

quali azioni siano in corso su altre due questioni di straordinaria rilevanza per la concreta regolazione delle regole « comuni » a tutti i comparti del commercio ovvero « vendite sottocosto » e « lotta all'abusivismo ». (5-07876)

GIANCARLO GIORGETTI, DOZZO, RIZZI, BIANCHI CLERICI, VASCON, ALBORGHETTI, SANTANDREA, ORESTE ROSSI, MICHIELON, MARTINELLI, CÈ, FAUSTINELLI, CALZAVARA, CAVALLIERE, PAOLO COLOMBO, BOSCO, BALLAMAN e PAROLO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

in seno alla Fise (Federazione italiana sport equestri) si è verificata la situazione prefigurata dall'articolo 30, comma 2, lettera d) del vigente statuto;

il Presidente federale della Fise, in ottemperanza alle norme statutarie, ha provveduto alla convocazione dell'Assemblea nazionale straordinaria per la ricostituzione del consiglio federale per il giorno 3 di giugno 2000;

lo Statuto delle Fise è tuttora in vigore e lo sarà ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999 sino a che la Fise non provveda alle ne-

cessarie modifiche, da effettuarsi entro 180 giorni dall'approvazione dello statuto del Coni, intervenuto il 19 aprile 2000;

il commissariamento di una federazione sportiva ad opera del Coni è fatto di estrema gravità, operato in casi eccezionali, conformemente allo statuto e cioè per « gravi irregolarità nella gestione o gravi violazioni dell'ordinamento sportivo, da parte degli organi federali »;

nonostante non sussistano i presupposti per il commissariamento, sulla stampa viene accreditata l'ipotesi di una grave forma di ingerenza politica tesa ad espropriare il diritto di voto democratico alla « base » del mondo dell'equitazione, già previsto per il 3 giugno, a beneficio di non meglio precisati interessi di « minoranze » organizzate;

grave appare la valutazione che sarebbe stata resa al Coni dall'« Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi » di codesto spettabile ministero che avrebbe concluso per « la non applicabilità delle disposizioni dello statuto Fise, in quanto superato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999;

appare incredibile la considerazione degli uffici ministeriali che il consiglio federale Fise sarebbe ricostituito per pochi mesi e che quindi sembrerebbe opportuno evitare il passaggio democratico dell'Assemblea nonché il giudizio di ragionevolezza del commissariamento, valutato pubblicamente « non in contrasto » con la normativa vigente —:

se il Ministro interrogato condivida e intenda agevolare l'azione di interferenza politica in atto con riguardo al prospettato commissariamento della Fise. (5-07877)

GAGLIARDI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il 29 marzo il comitato regionale Liguria della Federazione italiana giuoco calcio ha deferito, senza averne più i poteri temporali, ampiamente scaduti in base al

regolamento, alla commissione disciplinare dello stesso comitato la società U.S. Sestri Levante per avere la stessa occasionalmente utilizzato in qualche gara all'inizio del campionato regionale di eccellenza, nella stagione 1999-2000, un giovane calciatore « in posizione irregolare di tesseramento »;

la contestazione degli addebiti nasce dall'errata convinzione dell'U.S. Sestri Levante che il suddetto giocatore, cresciuto nelle formazioni giovanili della società, nella passata stagione calcistica 1998-1999 fosse stato gratuitamente concesso non a « titolo definitivo » ma soltanto « in prestito » per un anno alla società A.S. Caperanese e per questo nella recente stagione sportiva 1999-2000 è stato marginalmente impiegato in qualche partita ufficiale;

l'infrazione è stata peraltro commessa in assoluta buona fede avendo l'U.S. Sestri Levante utilizzato il calciatore nella convinzione che a tutti gli effetti fosse suo tesserato;

soltanto un banale disguido burocratico non aveva reso formale quanto tutte le società calcistiche del campionato e la stessa Figc ligure ritenevano, tanto che neppure la società A.S. Caperanese, ufficialmente « proprietaria » del calciatore, sconfitta dalla U.S. Sestri Levante sul campo il 25 settembre 1999, eccepì che il suddetto atleta le fosse stato schierato contro;

il fatto che nessuna società calcistica concorrente abbia mai opposto ricorso dimostra come fosse nella convinzione di tutti che detto giocatore era, e doveva essere ritenuto tale, un calciatore tesserato e legittimamente impiegato dalla società U.S. Sestri Levante;

va stigmatizzata, pertanto, la tardiva e quindi sospetta mossa del comitato regionale Liguria nel deferire la U.S. Sestri Levante, considerato che il codice di giustizia sportiva all'articolo 37 recita: « il deferimento da parte degli organi direttivi delle Leghe dei comitati e delle divisioni avverso la posizione irregolare di calciatori

che abbiano preso parte ad una gara, deve essere adempiuto entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa »;

in considerazione del fatto che l'ultima gara parzialmente disputata dal giocatore in questione tra le file dell'U.S. Sestri Levante risale al 12 dicembre 1999 e che la lettera di deferimento è datata 29 marzo 2000 risulta senza dubbio alcuno che il Comitato regionale Liguria fosse, alla data del deferimento, ormai irrimediabilmente decaduto dal potere di deferire validamente l'U.S. Sestri Levante;

inoltre, sorprendentemente, la commissione disciplinare ligure, pur « escludendo ogni forma di dolo » per sua stessa ammissione, ha irrogato a distanza di mesi dagli avvenimenti sanzioni pesantissime non solo per la U.S. Sestri Levante bensì di conseguenza per i giovani giocatori della stessa che, a fronte del provvedimento, vedono oggi vanificati il loro impegno ed i loro successi agonistici e vengono penalizzati di sei punti nella classifica della corrente stagione retrocedendo nella categoria inferiore non per demerito ma per incomprensibili interpretazioni regolamentari;

non va sottovalutato inoltre che la sanzione di sei punti di penalizzazione è arrivata incredibilmente poco prima della conclusione del campionato (restava da disputare soltanto l'ultima partita), quando l'U.S. Sestri Levante aveva ormai raggiunto sul campo da gioco la matematica salvezza;

né si può sottacere che risulta manifestamente contraddittoria la motivazione della decisione della commissione disciplinare ligure, poiché, assunto un criterio di valutazione, avrebbe dovuto essere applicato coerentemente per intero, mentre la commissione ha omesso di considerare l'apporto effettivamente prestato dal giocatore nelle file dell'U.S. Sestri Levante e tale mancata considerazione ha comportato una esasperata penalizzazione che si rivela non proporzionata rispetto alla sostanziale gravità del fatto contestato;

in questi giorni, infine, per ulteriori cavilli burocratici, inconcepibili per un

vero sportivo, sembra che il presentato ricorso dell'U.S. Sestri Levante risulti irricevibile dalla commissione d'appello federale e ciò ancora una volta a detrimento della chiarezza, della trasparenza e della effettività dei fatti svoltisi, ulteriore pessimo esempio per il mondo sportivo giovanile;

la decisione della commissione d'appello federale risulterebbe inconcepibile tanto da poter sembrare come uno schermo dietro cui trincerarsi per non esaminare nel merito tutte le motivazioni del ricorso che appaiono ineccepibili;

l'U.S. Sestri Levante è una vecchia gloriosa società sportiva che milita nei campionati di calcio dilettantistici dal 1919 ed ha sempre operato con grande correttezza, supportata, come tante altre società meritevoli di incoraggiamento ed apprezzamento, da un gruppo dirigente il cui impegno appassionato, gratuito e volontario consente l'attività sociale della squadra;

in Liguria, regione penalizzata da una crisi economica e sociale che ha portato la disoccupazione giovanile al 32 per cento, l'attività dilettantistica e volontaria nello sport è sempre più difficile e per questo dovrebbe essere fortemente incoraggiata dalle istituzioni quale incentivo per tenere i giovani impegnati in sane competizioni e lontani dalle tentazioni del mondo della droga e della malavita;

nel mondo dello sport dilettantistico illeciti e qualsiasi forma di dolo andrebbero perseguiti in modo più severo che se avvenissero in campo professionistico, ma errori formali commessi in buona fede che non recano oggettivamente danno reale al regolare svolgimento delle gare andrebbero giudicati interpretando il regolamento federale con il più assoluto buon senso —;

se alla luce di quanto sopra esposto e valutati i risvolti economici e sociali della questione non ritenga opportuno intervenire verso la Presidenza della Federazione italiana giuoco calcio per chiedere giustizia nel caso specifico e onde evitare che episodi del genere abbiano a ripetersi con

grave documento per le società dilettantistiche che non disponendo di sufficienti risorse non possono permettersi apparati efficienti per controbattere una burocrazia antisportiva, ma soprattutto con grave danno per giovani calciatori che si affacciano al mondo dello sport con tanta passione, entusiasmo e speranze. (5-07878)

PISTONE e MUZIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Coopcostruttori di Argenta (Ferrara) è una società cooperativa con cinquemila soci, di cui duemila dipendenti, che esegue lavori di costruzione di opere pubbliche in Italia per l'importo di oltre seicento miliardi l'anno ed è proprietaria di cinque fabbriche la cui produzione annua complessiva si aggira sui cento miliardi;

la Coopcostruttori è oggi tra le prime cinque imprese italiane di costruzioni;

dal 1992 in poi, la Coopcostruttori è stata oggetto di diverse indagini giudiziarie, ad oggi, questa Cooperativa ha registrato 25 assoluzioni con formula piena e nessuna condanna;

da circa cinque anni la Coopcostruttori di Argenta è oggetto di indagini e verifiche da parte del comando provinciale della guardia di finanza di Ferrara, tali indagini riguardano le seguenti attività;

la Coopcostruttori a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, come tutte le maggiori imprese di costruzione italiane, ha acquisito lavori in Riunione temporanea tra imprese (Rti), che in taluni casi hanno visto la costituzione, da parte dei partecipanti alla Rti, di Società Consortili arl, unicamente con lo scopo di dare esecuzione concreta all'appalto acquisto (leggi n. 584 del 1977, n. 687 del 1984 e n. 80 del 1987);

le società consortili cui la Coopcostruttori in qualità di mandataria o mandante ha partecipato, hanno avuto tutte un'identica gestione amministrativo-contabile, nel pieno rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, e tenuto conto

delle risoluzioni ministeriali e delle circolari emanate sull'argomento dalle associazioni di categoria (Lega delle cooperative, Unione industriali, Ance);

dal gennaio 1997 ad oggi sono trascorsi oltre tre anni, durante i quali la guardia di finanza ha eseguito per sei di queste società consortili oltre 100 accessi presso la sede della Coopcostruttori, ha sequestrato, dissequestrato e risequestrato più volte le stesse documentazioni, ha distratto dalle proprie attività dirigenti, funzionari ed impiegati della cooperativa, non arrivando comunque a dimostrare, come invece pretendeva, «... l'inattendibilità della tenuta contabile nel suo complesso in quanto riportante accadimenti gestionali non corrispondenti al vero, conseguenti all'emissione di fatture per operazioni inesistenti...», riconoscendo, in altri passaggi dei propri verbali che «...l'effettuato esame sotto l'aspetto formale non ha evidenziato irregolarità...» oppure che «...la contabilità della verificata, sotto l'aspetto formale, è regolarmente tenuta...»;

il motivo della sopra riportata assurda conclusione sta nel fatto che la guardia di finanza sostiene che la costituzione della società consortile non era necessaria e le imprese della Rti avevano ugualmente costituito la società per aggirare la normativa in materia di appalti, non rispettare la ripartizione delle quote di lavoro convenute e conseguentemente, subappaltare i lavori tra le imprese facenti parte della Rti stessa;

le fatture emesse dagli associati alla società consortile sono state considerate «operazioni inesistenti»; pertanto, il mancato riconoscimento da parte della guardia di finanza di tali costi ha ridefinito il conto economico di ogni esercizio d'imposta della Società Consortile (che per previsione di legge deve chiudere a pareggio), determinando utili di esercizio e conseguentemente l'emissione da parte degli uffici Iva e imposte dirette di avvisi di accertamento per il recupero delle imposte e delle sanzioni;

si è verificato pertanto il paradosso che le società consortili oggetto di verifica,

hanno un contenzioso con gli uffici finanziari di gran lunga superiore ai ricavi derivanti dalla esecuzione dei lavori per cui erano state costituite;

alla data attuale sono 37 gli avvisi di accertamento pervenuti alla Coopcostruttori ed alle società consortili per un totale di oltre 127 miliardi di contenzioso, ai quali dovranno essere aggiunti quelli non ancora notificati dall'Ufficio imposte dirette per gli anni dal 1994 in poi per cui è ragionevole pensare che il volume del contenzioso sia destinato a superare i 200 miliardi senza considerare quello che per la stessa vicenda provocherà alle altre imprese aderenti alle Rti;

la questione è ancora più grave se si considera che la guardia di finanza ha ignorato il fatto che le sei società consortili costituite per eseguire complessivamente circa 50 miliardi di lavori, hanno un volume di contenzioso di quattro volte superiore ai ricavi conseguiti;

in questo periodo la guardia di finanza ha inoltre provveduto ad effettuare i controlli incrociati tra le consortili oggetto di verifica e le imprese facenti parte delle Rti rilevando la totale corrispondenza delle operazioni economiche e finanziarie intervenute;

riguardo al suddetto contenzioso in essere, la Commissione tributaria provinciale di Ferrara ha già discusso undici ricorsi Iva (1993, 1994, 1995 e 1996 di «Fognature Soc. Cons. a.r.l.», 1993, 1994, 1995 e 1996 di «Ostellato Soc. Cons. a.r.l.», 1993, 1994 e 1995 di «Ozono Soc. Cons. a.r.l.») ed emesso altrettante sentenze favorevoli alle contribuenti concludendo che le società consortili avevano avuto una gestione corretta e trasparente nel pieno rispetto della normativa civilistica, fiscale ed in materia di appalti;

anche dopo le sentenze favorevoli pronunciate dalla Commissione tributaria provinciale di Ferrara, da parte della guardia di finanza è continuata

un'azione di ostilità nei confronti della Coopcostruttori —:

per quale motivo il comando provinciale della guardia di finanza di Ferrara, abbia attuato ed ancora attui una tale azione che si può configurare persecutoria nei confronti della Coopcostruttori, a dispetto della norme e della provata correttezza in ogni comportamento aziendale come ampiamente documentato. (5-07879)

RABBITO, CARUANO e LUMIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il nucleo di polizia tributaria di Ragusa ha avviato, nei mesi scorsi, una serie di controlli delle aziende agricole in provincia di Ragusa mettendo in discussione il riconoscimento della qualifica di azienda agricola e la categoria di appartenenza di tali aziende;

nei verbali di tali controlli sarebbe stato proposto un passaggio di tali aziende nel settore commerciale in quanto, « il fattore terra avrebbe finito per assumere una funzione secondaria » e sarebbe stata richiesta una riconsiderazione in termini di categorie di appartenenza per « essere più correttamente qualificato come reddito di impresa »;

la impostazione dei suddetti verbali, di fatto, travolge le norme del codice civile che definiscono l'imprenditore agricolo (articolo 2135), non tiene conto dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986 e delle definizioni di attività diretta alla coltivazione del fondo agricolo e nega, inspiegabilmente, i rischi economici, ambientali e naturali tipici della serricoltura;

nella realtà risulta, invece, che le produzioni in serra sono legate alle caratteristiche pedologiche del terreno, alla concimazione dei fondi, alla sterilizzazione dei terreni, al trapianto delle piantine acquistate presso i vivai, alla concimazione mineraria, agli interventi con anti parassitari, ai sistemi di raccolta tradizionali, agli

eventi ambientali e alle calamità naturali, tutti criteri che corrispondono alla definizione di coltura protetta e ne riconoscono i rischi —:

se sia a conoscenza di quanto descritto;

se non ritenga di intervenire per correggere questa impostazione che ha determinato confusione e sconcerto tra gli operatori preoccupati dai rischi di una lievitazione di costi già insostenibile;

se non ritenga di intervenire per garantire serenità e certezza del diritto in un settore che sta già attraversando una crisi strutturale preoccupante ed è impegnato in un processo di ristrutturazione indispensabile a garantire lavoro in tutto il sud est siciliano. (5-07880)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

LUCCHESI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

è uno sconcerto assistere alla chiusura di stabilimenti in Italia, i cui macchinari, peraltro, erano stati acquistati con finanziamenti di Stato, per trasferirli all'estero dove il costo del lavoro è irrisorio e dove non si pagano imposte elevate;

appare giusto e moralmente esatto che almeno la pubblica amministrazione eviti di rifornirsi da queste società, che causano danni immensi alle pubbliche finanze, che lasciano i nostri giovani senza lavoro e vanno a creare lavoro in tutti i vari paesi dell'estero;

trattasi di una vasta operazione speculativa, che i governi di sinistra si sono ben guardati dal bloccare, anzi neanche sono intervenuti per bloccare gli acquisti